SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 ottobre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MEGAMART2» relativo al programma ECSEL 2016. (Decreto n. 1312/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINATORE E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2008 «Ricognizione, in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Horizon 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016» che modifica, in parte il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012;

Visto l'Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C (2018) 598 final CCI 2014IT16M8PA001 del 8 febbraio 2018, che modifica la decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

Vista la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI) approvata dalla Commissione europea in data 12 aprile 2016 che promuove la costituzione di una filiera dell'innovazione e della competitività capace di trasformare i risultati della ricerca in vantaggi competitivi per il Sistema Paese e in un aumento del benessere dei cittadini;

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 14 luglio 2015, n. 4972 concernente l'approvazione del PON «Ricerca e innovazione» CCI 2014IT16M2OP005 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo sociale europeo - Programmazione 2014-2020 - a titolarità del MIUR e successivamente modificata con decisione della Commissione C(2018) 8840 del 12 dicembre 2018;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 1518 del 5 marzo 2020, recante la modifica della decisione C(2015) 14 luglio 2015, n. 4972, che approva determinati elementi del PON «Ricerca e innovazione» per il sostegno FESR e FSE, obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»;

Vista l'articolazione del PON R&I 2014/2020 in assi prioritari ed azioni e in particolare dell'asse II «Progetti tematici» e l'azione II.3 «Progetti di ricerca su tecnologie abilitanti (KETSs)»;

Visti i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del PON R&I 2014-2020 con procedura scritta in data 30 marzo 2016 per la selezione delle operazioni a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a sostegno dell'asse II del programma e, in particolare, dell'azione II.3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge n. 1 del 9 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 6 del 9 gennaio 2020, che prevede l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero della università e della ricerca, convertito in legge n. 12 del 5 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di Programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge del 25 settembre 2002, n. 212 così come modificato dal decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge del 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», con particolare riferimento:

all'art. 13, comma 1, che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

all'art. 18 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Viste le «Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016», integrate con il D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018, con le quali sono definite, tra l'altro, le «Modalità e tempistiche delle attività di valutazione *ex ante* e di contrattualizzazione nonché le disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie per i progetti» risultati ammessi al finanziamento a seguito della valutazione scientifica internazionale e delle verifiche di carattere amministrativo/finanziario operate dal Ministero;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2017, n. 1-252, linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del decreto ministeriale n. 593/2016;

Viste le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2015, approvate con decreto n. 555 del 15 marzo 2018, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 in data 7 febbraio 2019, art. 3, con il quale il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare a strutture di servizio da individuare con successivo provvedimento;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale viene indicato che il decreto ministeriale n. 628 del 25 settembre 2018 registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2018 al foglio n. 3169 ha conferito l'incarico al prof. Giuseppe Valditara, in virtù del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014 n. 98, della direzione del «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca»;

Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 350 del 28 febbraio 2019, registrato dal competente Ufficio centrale del bilancio con n. 394 del 6 marzo 2019, che prevede all'art. 1 commi 1 e 4 rispettivamente:

che le risorse finanziarie iscritte in bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, e assegnate al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca» vengono ripartite e affidate in gestione secondo gli allegati «A» «B» «C» «D» «E» del citato decreto;

che ai sensi del combinato disposto dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 165/2001, al direttore generale della «Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca», è attribuita la delega per l'esercizio dei poteri di spesa, in termini di residui, competenza e cassa, di cui all'allegato «C» del citato decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 644 del 28 marzo 2019, registro UCB n. 825 del 2 aprile 2019, con il quale si procede alla assegnazione delle risorse finanziarie iscritte per l'anno 2019 nei capitoli di bilancio di questo Ministero ai dirigenti preposti agli uffici della direzione generale comprensivo anche della delega per l'esercizio dei poteri di spesa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 561/2014 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L n. 169 del 7 giugno 2014, che istituisce l'Impresa comune ECSEL;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale del 19 settembre 2016, n. 724, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2016, registro n. 4100, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2016, p.g. 01, cap. 7245;

Visto il decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, reg. SIRGS n. 5456, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, Es. Fin. 2016, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2016, dell'importo complessivo di euro 9.000.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa comprese anche le spese per la valutazione dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle Iniziative di cooperazione internazionale;

Vista la nota a firma del direttore generale, prot. MIUR n. 12845 del 31 luglio 2018, con la quale vengono individuati bandi internazionali da finanziare con fondi a valere sul FIRST 2016;

Vista la nota prot. MIUR n. 9046 del 17 maggio 2017, con la quale l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale dei progetti presentati nell'ambito della Call, indicando i soggetti italiani meritevoli di finanziamento e comunicato inoltre che il totale dei Fondi impegnati sul bando in questione, è pari ad euro 2.500.000,00 per il FIRST, euro 5.000.000,00 per il FAR ed euro 9.708.286,25 per il FESR;

Visto il decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013, con il quale vengono ripartite le risorse finanziarie sul FAR 2012 assegnate ai progetti di cooperazione internazionale destinate al credito agevolato;

Atteso che il MIUR partecipa ai bandi ECSEL 2016 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere anche su stanziamenti PON ricerca e innovazione 2014/2020, cofinanziato dal FESR per il contributo alla spesa;

Vista la nota prot. MIUR n. 6672 del 12 aprile 2016, a firma del dirigente dell'ufficio IV - Autorità di gestione PON R&I 2014/2020 con la quale si informa il Comitato di sorveglianza del programma che il MIUR ha destinato al bando ECSEL 2016 Fondi FESR/PON per un ammontare massimo di 15 milioni di euro;

Visto il documento ECSEL GB-2016-56 «*Annual Work Plan and Budget* 2016» con il quale la JU ECSEL ha pubblicato, il 15 marzo 2016, i Bandi ECSEL- 2016-1 RIA ed ECSEL- 2016-2 IA, comprensivo delle *Country specific eligibility rules*, che descrivono i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Considerato che per i bandi ECSEL-2016-1 RIA ed ECSEL-2016-2 IA di cui trattasi non è stato possibile procedere all'emanazione dell'avviso integrativo;

Vista la decisione PAB-2016-24 del *Pubblic Authorities Board* ECSEL, con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate nell'ambito del bando ECSEL- 2016-1 RIA e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo MegaM@Rt2 «*MegaModelling at Runtime - scalable model-based framework for continuous development and*
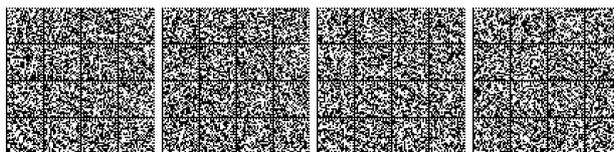
runtime validation of complex systems», avente come obiettivo «la realizzazione, il mantenimento e l'evoluzione di grandi sistemi software complessi, migliorandone la produttività e riducendone i costi»;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa da JU ECSEL nei confronti dei progetti a partecipazione italiana;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale ECSEL-2016–1 RIA «MegaM@Rt2», di durata trentasei mesi salvo proroghe, in coerenza con la chiusura della programmazione, figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi dell'Aquila che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 475.000,00;

Intecs Solutions S.p.a. che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 537.500,00; (grande impresa).

Tekne S.r.l. che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 900.000,00; (media impresa)

RoTechnology S.r.l. che ha presentato domanda di finanziamento per un costo progettuale di importo pari ad euro 160.776,00; (piccola impresa);

per un importo complessivo del costo del progetto MegaM@Rt2 di euro 2.073.276,00 - ricerca industriale.

Vista la formale accettazione della società INTECS Solutions S.p.a. (GI) al Credito Agevolato, protocollata dal MIUR il 21 gennaio 2020 con prot. n. 724;

Vista la formale accettazione della società RoTechnology S.r.l. al credito agevolato, protocollata dal MIUR il 13 febbraio 2020 con prot. n. 2131;

Preso atto della procura speciale del 24 gennaio 2018 con la quale è stato nominato soggetto capofila l'Università degli studi dell'Aquila, repertorio n. 129.936, raccolta n. 31.028;

Visto il *Consortium Agreement* con inizio del progetto, di durata trentasei mesi (salvo proroghe), in data 1° aprile 2017;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call ECSEL-2016-1 RIA con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali, nella forma del contributo alla spesa, a valere su stanziamenti FIRST 2016 - cap. 7245 e fondo PON ricerca e innovazione 2014/2020 cofinanziato dal FESR, per il contributo alla spesa;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 JU ECSEL con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali, nella forma del credito agevolato, a valere sulle risorse del FAR 2012;

Visto il D.D. n. 3013 dell'8 novembre 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Andrea De Lucia - Università degli studi di Salerno, registrato UCB in data 28 dicembre 2018, n. 1264, nota PEC/UCB n. MIUR 101 del 7 gennaio 2019, designato dal C.N.G.R., con verbale del 19 giugno 2018;

Atteso che il prof. Andrea De Lucia con nota in data 16 maggio 2019, prot. MIUR n. 9862 del 20 maggio 2019, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa ed ha espresso, in medesima data, anche parere favorevole all'effetto incentivante (grande impresa) del finanziamento a favore di Intecs Solutions S.p.a.;

Viste le relazioni positive economico-finanziarie di Invitalia S.p.a. del 21 ottobre 2019, pervenuta al MIUR in data 22 ottobre 2019 prot. n. 18975 e l'integrazione di Invitalia del 18 maggio 2020, prot. MUR n. 8622 del 28 maggio 2020 in merito al credito agevolato; inoltre, sono state conseguite: la rettifica del costo del progetto intervenuta nel capitolato tecnico da parte dell'esperto e acquisita da parte di Invitalia, con nota MUR del 23 giugno 2020, n. 10090 ed infine, la tabella integrativa di Invitalia, in merito alle percentuali di contributo applicate ai singoli beneficiari, nota MUR n. 11387 del 16 luglio 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA : COR n. 2537264, ID n. 1857976, richiesta ID n. 6894213 e CAR n. 4452 per INTECS Solutions S.p.a.; il codice concessione RNA - COR n. 2537236, ID n. 1857877, richiesta ID n. 6894164 e CAR n. 4452 per l'Università degli studi dell'Aquila; il codice concessione RNA - COR n. 2537287, ID n. 1857922, richiesta ID n. 6894253 e CAR n. 4452 per Tekne S.r.l.; ed il codice concessione RNA - COR n. 2537314, ID n. 1858586, richiesta ID n. 6894300 e CAR n. 4452 per RoTechnology S.r.l;

Verificato il sistema MISE di visura DEGGENDORF in data 14 febbraio 2020: INTECS Solutions S.p.a., ID. n. 4705010, visura n. 4711247; Università degli studi dell'Aquila, ID. n. 4704965, visura n. 4711215; Tekne S.r.l ID. n. 4705027, Visura n. 4711266; RoTechnology S.r.l., ID. n. 4705045, Visura n. 4711272.
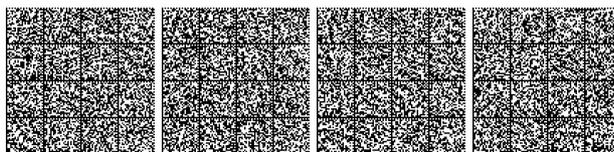
Dato atto che gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 159/2011 relativi alla «Verifica certificazione antimafia» sono stati assolti, per la società INTECS Solutions S.p.a. (GI), PR_RMUTG_ BDNA ingresso 0188807 del 27 maggio 2020, per la società Tekne S.r.l n. 0041167 BDNA- PR_CHUTG del 26 maggio 2020 e per la società RoTechnology S.r.l. - BDNA PR_RMUTG_ n. 0181763 del 21 maggio 2020 e 25 maggio 2020 Ministero dell'interno;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di Cooperazione internazionale dal titolo MegaM@Rt2 – «*MegaModelling at Runtime – scalable model-based framework for continuous development andruntime validation of complex systems*», codice CINECA n. 00091/2016, ECSEL anno 2016_1 RIA, realizzato da Università degli studi dell'Aquila (capofila) C.F. 01021630668, INTECS Solutions S.p.a. C.F. 13411731006 (GI), Tekne S.r.l. C.F. 01992140697 (MI) e RoTechnology S.r.l. C.F. 11250391007 (PI), è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2017 e la sua durata è di trentasei mesi (salvo proroghe concesse solo se in coerenza con la chiusura della programmazione).

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 3) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 2) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 1.194.504,40 nella forma di contributo nella spesa e di credito agevolato, in favore dei beneficiari:

Università degli studi dell'Aquila per euro 308.750,00/contributo spesa - fondo FESR 2014/2020;

INTECS Solutions S.p.a. per euro 376.250,00 di cui euro 53.750,00/contributo spesa - fondo FIRST 2016 ed euro 322.500,00/credito agevolato - Fondo FAR 2012;

Tekne S.r.l. per euro 405.000,00 /contributo spesa - Fondo FESR 2014/2020;

RoTechnology S.r.l. per euro 104.504,40 di cui euro 40.194,00/contributo Spesa - fondo FIRST 2016 ed euro 64.310,40/credito agevolato - fondo FAR 2012;

di cui: euro 807.694,00 (contributo spesa) ed euro 386.810,40 per il credito agevolato, a valere sulle disponibilità della dotazione finanziaria:

dell'Asse II.3 del PON ricerca e innovazione Fondo FESR 2014/2020.

sul Fondo FIRST per l'anno 2016, giusto riparto con decreto dirigenziale n. 3592 del 23 dicembre 2016, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, reg. SIRGS n. 5456, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, Es. Fin. 2016.

e sul FAR come da decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013, con il quale vengono ripartite le risorse finanziarie sul FAR 2012 assegnate ai progetti di cooperazione internazionale destinate al credito agevolato.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul PON ricerca e innovazione fondo FESR 2014/2020, FIRST 2016 e FAR 2012, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte di tutti gli Enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto. In ogni caso, non oltre il periodo di eleggibilità della spesa FESR (31 di-

cembre 2023) disciplinato dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo le deroghe di cui all'art. 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
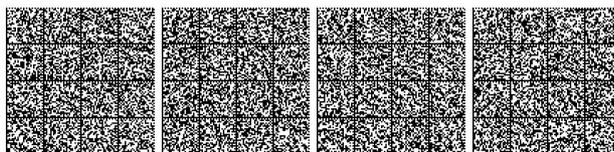
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate da tutti gli enti finanziatori nazionali coinvolti nel progetto incluso lo scrivente Ministero.

5. L'agevolazione concessa nelle forme del credito agevolato tiene conto delle seguenti disposizioni:

a. la durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni, decorrente dalla data del presente decreto, comprensiva di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. Ai fini di quanto innanzi si considera, quale primo semestre intero, il semestre solare nel quale cade la data del presente decreto;

b. le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto;

c. il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, nella misura del :

a) 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici;

b) 50% del contributo ammesso, nel caso di soggetti di natura privata.

Nel caso, di cui al punto *b)*, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di idonea fideiussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.

2. I beneficiari Università degli studi dell'Aquila (capofila), INTECS Solutions S.p.a. (grande impresa), Tekne S.r.l. (MI) e RoTechnology S.r.l. (PI), si impegneranno a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti dei soggetti beneficiari, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente e/o al soggetto capofila per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa;

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1891

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

20A05375

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 agosto 2020.

Risorse destinate a ciclovie urbane.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, comma 640, che, al primo periodo, prevede che «… per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento), da Caposele (AV) a Santa Ma-

ria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018», e, al terzo periodo, dispone che «I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ...»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2, lettera *a)*, che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilità complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 144, che, per gli interventi di cui all'art. 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 140, della medesima legge n. 232 del 2016 che ha istituito un fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo del Paese e, nel cui riparto è stato previsto il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina per un importo di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG2 di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare, l'art. 1, comma 1072, che ha previsto il rifinanziamento del fondo di cui al citato art. 1, comma 140, il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un importo di euro 10.000.000,00 per l'anno 2019, euro 10.000.000,00 per l'anno 2020, euro 25.000.000,00 per l'anno 2021, euro 15.000.000,00 per l'anno 2022, euro 15.000.000,00 per l'anno 2023, euro 30.000.000,00 per l'anno 2024, euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000,00 per l'anno 2026, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG3;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 95, che ha istituito un fondo il cui riparto prevede il rifinanziamento del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, per un importo di euro 3.604.458,00 per l'anno 2019, euro 3.000.000,00 per l'anno 2020, euro 800.000,00 per l'anno 2021, euro 5.000.000,00 per l'anno 2022, euro 5.226.598,00 per l'anno 2023, euro 5.291.640,00 per l'anno 2024, euro 5.365.975,00 per l'anno 2025, euro 5.156.910,00 per l'anno 2026, euro 5.616.852,00 per l'anno 2027, euro 5.760.873,00 per l'anno 2028, euro 6.318.377,00 per l'anno 2029, euro 6.504.212,00 per l'anno 2030, euro 6.508.858,00 per l'anno 2031, euro 6.508.858,00 per l'anno 2032, euro 6.109.313,00 per l'anno 2033, allocati nel capitolo 7582/MIT, PG4;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con cui è stato definito il profilo delle risorse disponibili a valere sul bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse previste per l'anno 2016 dall'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, con il quale sono state destinate le risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al finanziamento della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, al net-

to di quanto ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, ed articolate come segue:
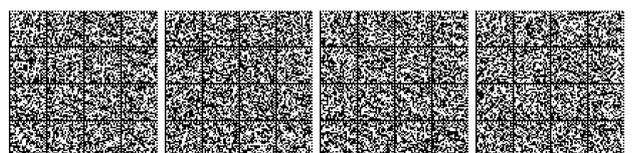
a) annualità 2016: euro 4.780.679,60;

b) annualità 2017: euro 50.000.000,00;

c) annualità 2018: euro 67.000.000,00;

d) annualità 2019: euro 40.000.000,00;

e) per ciascuna delle annualità dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00;

Considerata la valenza strategica della promozione dello sviluppo della mobilità ciclistica, quale modalità di spostamento ecosostenibile;

Considerata la necessità di promuovere ulteriormente, in area urbana e metropolitana, a mobilità ciclistica come strumento di mobilità congruente con le misure di contenimento e di prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e strumento idoneo a limitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici ed a ridurre l'impiego dei mezzi privati;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di assicurare alla mobilità ciclistica adeguati livelli di sicurezza mediante l'ampliamento della rete ciclabile e delle corsie ciclistiche presenti in aree urbane e metropolitane, fornendo, così, una risposta alle esigenze di mobilità che possa garantire, nel contempo, sia una limitazione all'utilizzo diffuso dei mezzi privati sia, in un'ottica di mitigazione dei rischi che discendono da un sovraffollamento dei mezzi pubblici, un contenimento delle difficoltà dei sistemi di trasporto pubblico locale ad accogliere un elevato numero di utenti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 20 luglio 2020, n. 283, che ha modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 gennaio 2019, n. 18, rimodulando le risorse in relazione allo stato effettivo di avanzamento degli interventi previsti, assicurando comunque la disponibilità complessiva delle risorse già programmate con il medesimo decreto n. 517 del 2018, e garantendo nel contempo, per le ciclovie turistiche, un adeguato profilo di risorse disponibili per l'anno finanziario 2020, anche in considerazione dello sviluppo delle attività di progettazione attualmente in corso;

Considerato che sul capitolo 7582/MIT, PG1, PG2, PG3 e PG4 risultano disponibili per gli esercizi 2020-2021 complessivamente 144.538.004,57 euro, oltre le risorse, pari a 2.706.453,43 euro, già assegnate alla ciclovia GRAB di Roma con l'art. 3, comma 3, del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali ed il turismo 29 novembre 2018, n. 517;

Considerata la necessità di adottare criteri di riparto che consentano l'immediata assegnazione delle risorse disponibili al fine della progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una ripartizione delle risorse disponibili in relazione al numero di residenti presenti sul territorio degli enti locali beneficiari del contributo statale;

Considerato necessario ripartire le risorse disponibili tra gli enti locali in coerenza con i criteri di cui all'art. 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Considerato, altresì, necessario, ai fini della ripartizione delle risorse disponibili, attribuire una premialità ai comuni e alle città metropolitane che hanno già adottato il Piano urbano per la mobilità sostenibile, di seguito PUMS, e prevedere per i comuni con più di 100.000 abitanti e le città metropolitane che ancora non lo abbiano adottato l'obbligo di tener conto degli interventi realizzati con le risorse di cui al presente decreto nel PUMS in corso di redazione;

Ritenuto opportuno prevedere in via sperimentale l'assegnazione di risorse destinate all'immediata realizzazione di piste ciclabili di collegamento tra le università e le principali stazioni ferroviarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017, recante «Riequilibrio territoriale degli investimenti», adottato in applicazione dell'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta del 18 giugno 2020, rep. atti n. 67/CU;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto reca l'assegnazione, per le finalità di cui al comma 2 e secondo i criteri di cui all'art. 2 e all'art. 3, delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 137.244.458,00, di cui euro 51.444.458,00 per l'anno 2020 ed euro 85.800.000,00 per l'anno 2021.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla progettazione e realizzazione da parte di città metropolitane, comuni capoluogo di città metropolitana, comuni capoluogo di regione o di provincia, comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e comuni di cui all'art. 3, comma 2, di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, quali l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, effettuati in coerenza con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati «*biciplan*», qualora adottati, al fine di far fronte all'incremento elevato della medesima mobilità a seguito delle misure adottate per limitare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
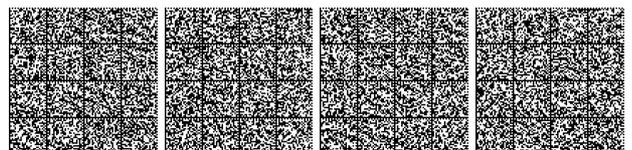
Art. 2.

Criteri di ripartizione

1. Le risorse di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle di cui al comma 4 e all'art. 3, comma 1, pari ad euro 123.700.000,00, di cui euro 46.367.478,39 per l'anno 2020 e ad euro 77.332.521,61 per l'anno 2021, sono assegnate:

a) nella misura del 30 per cento in favore delle città metropolitane;

b) nella misura del 40 per cento in favore dei comuni capoluogo delle città metropolitane;

c) nella misura del 27 per cento in favore dei comuni con popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;

d) nella misura del 3 per cento in favore dei comuni capoluogo di regione o di provincia con popolazione residente inferiore a 50.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 assegnate a ciascuna delle diverse categorie di enti locali aventi le caratteristiche di cui alle lettere da *a)*, a *d)* del medesimo comma sono ripartite tra i diversi enti ricompresi in ciascuna categoria in proporzione all'entità della popolazione residente sul territorio degli enti beneficiari, risultanti dai dati Istat riferiti all'anno 2019.

3. Per le città metropolitane, ai fini del calcolo di cui al comma 2, non sono presi in considerazione i residenti del comune capoluogo a cui è attribuita una specifica assegnazione di risorse.

4. La ripartizione di cui all'art. 1 è effettuata riconoscendo una premialità, pari a complessivi euro 9.300.000,00, di cui euro 3.485.994,84 per l'anno 2020 ed euro 5.814.005,16 per l'anno 2021, in favore delle città metropolitane o dei comuni con più di 100.000 abitanti che hanno adottato, alla data del 30 aprile 2020, il PUMS in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, nella misura di:

a) 800.000,00 euro per ciascuna città metropolitana;

b) 400.000,00 euro per ciascun comune capoluogo di città metropolitana;

c) 250.000,00 euro per ciascun altro comune avente popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti.

5. L'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 assicura, in ogni caso, che il 34 per cento delle risorse di cui al comma 1 viene destinata al finanziamento della progettazione e della realizzazione di interventi localizzati all'interno dei territori di città metropolitane o comuni presenti nelle regioni del Sud Italia.

6. Nell'allegato 1 del presente decreto è indicata la ripartizione delle risorse effettuata in applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4.

Art. 3.

Collegamenti con i poli universitari

1. Una quota delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti, pari ad euro 4.244.458,00, di cui euro 1.590.984,77 per l'anno 2020 ed euro 2.653.473,23 per l'anno 2021, è destinata alla progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, diretti a collegare le stazioni ferroviarie con i poli universitari.

2. Con decreto del direttore generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministero dell'università e della ricerca, si procede, nei limiti di cui al comma 1, all'assegnazione di risorse in favore dei comuni, nei cui territori sono ubicate le sedi di università statali o di università non statali legalmente riconosciute.

Art. 4.

Tempistica ed attuazione degli interventi

1. Gli enti locali beneficiari delle risorse provvedono alla realizzazione degli interventi entro ventidue mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro due mesi dalla realizzazione degli interventi, e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli enti beneficiari dei finanziamenti provvedono ad inviare alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rendicontazione relativa all'intervento finanziato.

3. La mancata ultimazione dell'intervento finanziato entro il termine previsto dal comma 1 ovvero il mancato adempimento da parte dell'ente locale degli obblighi di rendicontazione di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

4. Le disponibilità derivanti dalle economie conseguite nell'ambito delle procedure di affidamento, progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina sono destinate al finanziamento di ulteriori interventi con le medesime finalità del presente decreto.

Art. 5.

Modalità di erogazione delle risorse

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ciascuno degli enti di cui all'allegato 1 provvede a richiedere alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'assegnazione delle risorse con l'indicazione del relativo conto di tesoreria sul quale procedere al versamento.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al trasferimento, a titolo di anticipazione, di un importo pari al 50 per cento del contributo concesso.
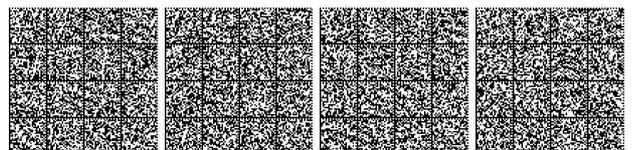
3. Ai fini dell'erogazione dell'importo residuo, l'ente locale provvede a trasmettere alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la seguente documentazione:

a) descrizione dell'intero programma di interventi attivato a seguito del finanziamento, con descrizione sintetica dei singoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, indicazione della localizzazione della pista ciclabile, estensione in metri lineari, costo di realizzazione comprensivo del costo di progettazione, costo di gestione delle procedure e similari, del loro stato di realizzazione e del cronoprogramma previsto per il loro completamento nonché con indicazione del relativo codice unico di progetto, di seguito CUP;

b) attestazione dell'ente beneficiario circa il rispetto della normativa vigente in materia di affidamento ed esecuzione delle opere;

c) attestazione dell'ente beneficiario di aver provveduto direttamente o tramite il soggetto attuatore agli adempimenti di cui all'art. 7;

d) assunzione da parte dell'ente beneficiario dell'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intervento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni;

e) documentazione attestante il pagamento dei costi relativi a ciascun intervento sino alla concorrenza complessiva di un importo pari al 40 per cento del contributo assegnato;

f) nel caso di città metropolitana o di comune con più di 100.000 abitanti, dichiarazione della coerenza dell'intervento con il PUMS adottato ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, e successive modificazioni, ovvero che lo stesso è stato considerato in sede di redazione o aggiornamento del PUMS;

g) dichiarazione dell'ente beneficiario con cui si garantisce a regime la manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste ciclabili oggetto di contribuzione per almeno un quinquennio.

Art. 6.

Rendicontazione delle spese sostenute

1. I soggetti attuatori o, comunque, i soggetti titolari dei CUP effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le informazioni al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche.

2. Le quote di risorse assegnate e successivamente impegnate ed erogate a favore di ciascun intervento sono oggetto di rendicontazione attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle informazioni concernenti l'affidamento dei lavori, i pagamenti e l'avanzamento fisico-procedurale dei lavori.

3. In caso di mancata realizzazione degli interventi, la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dispone la revoca dell'intero contributo, con conseguente obbligo dell'ente beneficiario di procedere alla restituzione delle somme incassate maggiorate degli interessi; in caso di parziale realizzazione, la revoca può essere anche solo parziale, previa verifica, sentito il Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'utilità delle parti di intervento realizzate.

4. In caso di revoca del contributo, le risorse vengono versate in conto entrate del bilancio dello Stato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». La ricevuta dell'avvenuto versamento è trasmessa alla Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.

Tavolo permanente di monitoraggio

1. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente decreto, senza nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è effettuato dal Tavolo di monitoraggio istituito ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1, tra l'altro, ha l'obiettivo di:

a) monitorare, sia durante la fase della realizzazione degli interventi sia in quella successiva, il progressivo avanzamento del programma di interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto e gli effetti prodotti dallo stesso sulla mobilità urbana;

b) supportare la Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella valutazione della documentazione presentata da parte degli enti beneficiari;

c) verificare la coerenza degli interventi effettuati dai comuni con i relativi aspetti urbani degli strumenti di programmazione regionale, i Piani urbani per la mobilità sostenibile (PUMS) e i Piani urbani della mobilità ciclistica denominati «*biciplan*», qualora adottati, e svolgere, entro il 30 novembre 2020, un coordinamento degli interventi da effettuarsi nell'anno 2021 da parte dei comuni con gli strumenti di programmazione regionale e i Piani urbani di mobilità sostenibile, qualora adottati;

d) promuovere azioni di coordinamento con le altre forme di finanziamento e supporto alle politiche di mobilità ciclistica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2020

Il Ministro: DE MICHELI
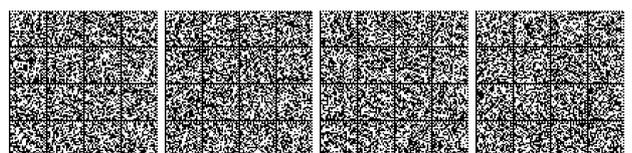
ALLEGATO *1*

Città Metropolitane	popolazione	€	€ con bonus Pums	€ 2020	€ 2021
Roma	1.486.079	4.470.926,19	4.470.926,19	1.675.873,68	2.795.052,51
Milano	1.871.626	5.630.859,26	5.630.859,26	2.110.660,84	3.520.198,42
Napoli	2.125.702	6.395.256,74	6.395.256,74	2.397.186,17	3.998.070,57
Torino	1.383.825	4.163.291,07	4.163.291,07	1.560.560,30	2.602.730,77
Palermo	589.187	1.772.591,89	1.772.591,89	664.435,06	1.108.156,84
Bari	931.132	2.801.346,66	2.801.346,66	1.050.051,58	1.751.295,08
Catania	796.118	2.395.151,82	2.395.151,82	897.794,26	1.497.357,55
Bologna	623.983	1.877.277,01	2.677.277,01	1.003.545,55	1.673.731,46
Firenze	632.510	1.902.930,82	2.702.930,82	1.013.161,57	1.689.769,24
Venezia	592.818	1.783.515,90	1.783.515,90	668.529,79	1.114.986,11
Genova	263.180	791.787,22	1.591.787,22	596.662,57	995.124,65
Messina	394.321	1.186.329,99	1.186.329,99	444.681,73	741.648,26
Reggio Calabria	367.640	1.106.059,17	1.106.059,17	414.593,17	691.466,00
Cagliari	276.771	832.676,27	832.676,27	312.118,83	520.557,44
totale	12.334.892	37.110.000,00	**39.510.000,00**	**14.809.855,10**	**24.700.144,90**

Comuni capoluogo di CM	popolazione	€	€ con bonus Pums	€ 2020	€ 2021
Roma	2.856.133	14.812.419,79	15.212.419,79	5.702.195,21	9.510.224,58
Milano	1.378.689	7.150.129,29	7.550.129,29	2.830.076,46	4.720.052,84
Napoli	959.188	4.974.521,61	4.974.521,61	1.864.640,45	3.109.881,16
Torino	875.698	4.541.527,44	4.941.527,44	1.852.272,98	3.089.254,46
Palermo	663.401	3.440.516,99	3.840.516,99	1.439.572,26	2.400.944,73
Bari	320.862	1.664.048,08	2.064.048,08	773.683,95	1.290.364,13
Catania	311.584	1.615.930,70	1.615.930,70	605.712,47	1.010.218,24
Bologna	390.636	2.025.908,60	2.025.908,60	759.387,82	1.266.520,78
Firenze	378.839	1.964.727,24	1.964.727,24	736.454,71	1.228.272,53
Venezia	260.520	1.351.103,61	1.351.103,61	506.445,17	844.658,44
Genova	578.000	2.997.612,03	2.997.612,03	1.123.619,33	1.873.992,70
Messina	232.555	1.206.072,09	1.206.072,09	452.081,82	753.990,26
Reggio Calabria	180.369	935.426,10	1.335.426,10	500.568,64	834.857,46
Cagliari	154.267	800.056,43	800.056,43	299.891,67	500.164,76
totale	9.540.741	49.480.000,00	**51.880.000,00**	**19.446.602,94**	**32.433.397,06**

Comuni > 50.000 abitanti	popolazione	€	€ con bonus Pums	€ 2020	€ 2021
Verona	257.993	915.336,84	915.336,84	343.103,16	572.233,67
Padova	210.912	748.297,52	998.297,52	374.199,99	624.097,53
Trieste	204.267	724.721,64	724.721,64	271.653,31	453.068,32
Brescia	198.536	704.388,55	954.388,55	357.741,23	596.647,31

Taranto	196.702	697.881,67	947.881,67	355.302,21	592.579,47
Parma	196.518	697.228,86	947.228,86	355.057,51	592.171,35
Prato	194.590	690.388,48	940.388,48	352.493,47	587.895,01
Modena	186.307	661.001,11	911.001,11	341.477,97	569.523,15
Reggio Emilia	171.999	610.237,57	860.237,57	322.449,85	537.787,71
Perugia	165.956	588.797,53	838.797,53	314.413,31	524.384,22
Livorno	157.783	559.800,43	559.800,43	209.834,55	349.965,87
Ravenna	157.663	559.374,68	809.374,68	303.384,50	505.990,18
Foggia	151.203	536.455,16	786.455,16	294.793,39	491.661,77
Rimini	150.576	534.230,62	784.230,62	293.959,55	490.271,07
Salerno	133.364	473.163,93	473.163,93	177.359,89	295.804,04
Ferrara	132.052	468.509,07	718.509,07	269.324,61	449.184,46
Sassari	126.870	450.123,78	450.123,78	168.723,56	281.400,22
Latina	126.746	449.683,84	449.683,84	168.558,66	281.125,18
Monza	123.397	437.801,88	437.801,88	164.104,84	273.697,03
Bergamo	121.639	431.564,64	681.564,64	255.476,43	426.088,22
Siracusa	121.171	429.904,22	679.904,22	254.854,04	425.050,18
Pescara	119.297	423.255,43	673.255,43	252.361,82	420.893,61
Trento	118.288	419.675,59	419.675,59	157.310,42	262.365,17
Forlì	117.798	417.937,11	667.937,11	250.368,31	417.568,80
Vicenza	110.790	393.073,33	393.073,33	147.338,88	245.734,45
Terni	110.749	392.927,87	642.927,87	240.993,89	401.933,98
Bolzano	107.739	382.248,65	632.248,65	236.990,91	395.257,74
Novara	104.279	369.972,87	369.972,87	138.679,94	231.292,92
Piacenza	103.942	368.777,22	368.777,22	138.231,77	230.545,45
Ancona	101.043	358.491,82	358.491,82	134.376,41	224.115,41
Andria	99.671	353.624,08	353.624,08	132.551,79	221.072,29
Udine	99.377	352.581,00	352.581,00	132.160,81	220.420,19
Arezzo	99.179	351.878,51	351.878,51	131.897,49	219.981,02
Cesena	97.210	344.892,67	344.892,67	129.278,93	215.613,74
Lecce	95.269	338.006,17	338.006,17	126.697,60	211.308,56
Pesaro	94.969	336.941,79	336.941,79	126.298,64	210.643,16
Barletta	94.564	335.504,89	335.504,89	125.760,03	209.744,86
Alessandria	93.631	332.194,68	332.194,68	124.519,24	207.675,45
La Spezia	93.229	330.768,42	330.768,42	123.984,62	206.783,80
Pistoia	90.358	320.582,36	320.582,36	120.166,50	200.415,87
Catanzaro	89.065	315.994,91	315.994,91	118.446,95	197.547,97
Pisa	88.880	315.338,55	315.338,55	118.200,92	197.137,63
Lucca	88.824	315.139,86	315.139,86	118.126,44	197.013,42
Brindisi	86.812	308.001,46	308.001,46	115.450,70	192.550,77
Treviso	84.999	301.569,10	301.569,10	113.039,60	188.529,50
Busto Arsizio	83.628	296.704,91	296.704,91	111.216,32	185.488,59
Marsala	82.640	293.199,57	293.199,57	109.902,38	183.297,19
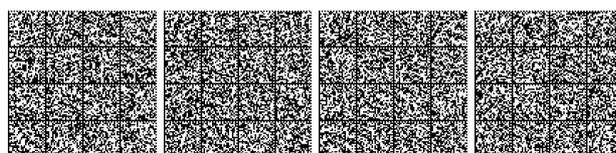
Como	82.522	292.780,91	292.780,91	109.745,45	183.035,46
Grosseto	82.353	292.181,32	292.181,32	109.520,70	182.660,61
Varese	80.559	285.816,36	285.816,36	107.134,87	178.681,49
Corigliano-Rossano	77.128	273.643,47	273.643,47	102.572,01	171.071,46
Asti	76.026	269.733,67	269.733,67	101.106,47	168.627,20
Caserta	75.430	267.619,11	267.619,11	100.313,85	167.305,26
Aprilia	74.660	264.887,22	264.887,22	99.289,83	165.597,39
Gela	73.854	262.027,60	262.027,60	98.217,94	163.809,66
Ragusa	73.373	260.321,05	260.321,05	97.578,26	162.742,79
Pavia	73.086	259.302,80	259.302,80	97.196,58	162.106,22
Cremona	72.680	257.862,35	257.862,35	96.656,64	161.205,71
Carpi	71.836	254.867,91	254.867,91	95.534,21	159.333,70
Lamezia Terme	70.598	250.475,59	250.475,59	93.887,81	156.587,79
L'Aquila	69.478	246.501,93	246.501,93	92.398,33	154.103,60
Massa	68.889	244.412,21	244.412,21	91.615,02	152.797,19
Viterbo	67.681	240.126,33	240.126,33	90.008,51	150.117,82
Trapani	67.531	239.594,14	239.594,14	89.809,02	149.785,12
Cosenza	67.270	238.668,14	238.668,14	89.461,92	149.206,22
Potenza	66.679	236.571,32	236.571,32	88.675,96	147.895,37
Crotone	64.710	229.585,48	229.585,48	86.057,40	143.528,08
Vittoria	64.040	227.208,38	227.208,38	85.166,37	142.042,01
Vigevano	63.426	225.029,96	225.029,96	84.349,81	140.680,15
Carrara	62.285	220.981,79	220.981,79	82.832,40	138.149,39
Viareggio	62.056	220.169,32	220.169,32	82.527,86	137.641,46
Caltanissetta	61.064	216.649,79	216.649,79	81.208,60	135.441,18
Fano	60.872	215.968,59	215.968,59	80.953,26	135.015,32
Olbia	60.731	215.468,33	215.468,33	80.765,75	134.702,58
Savona	60.442	214.442,99	214.442,99	80.381,41	134.061,57
Matera	60.404	214.308,16	214.308,16	80.330,87	133.977,29
Benevento	59.200	210.036,48	210.036,48	78.729,68	131.306,79
Agrigento	58.956	209.170,79	209.170,79	78.405,19	130.765,60
Faenza	58.755	208.457,66	208.457,66	78.137,88	130.319,77
Cerignola	58.635	208.031,91	208.031,91	77.978,29	130.053,61
Foligno	57.059	202.440,39	202.440,39	75.882,38	126.558,01
Manfredonia	56.738	201.301,51	201.301,51	75.455,49	125.846,03
Cuneo	56.144	199.194,05	199.194,05	74.665,53	124.528,52
Trani	55.851	198.154,51	198.154,51	74.275,87	123.878,64
Bisceglie	55.251	196.025,77	196.025,77	73.477,93	122.547,83
Sanremo	54.598	193.708,98	193.708,98	72.609,51	121.099,46
Teramo	54.343	192.804,26	192.804,26	72.270,39	120.533,87
Modica	54.268	192.538,17	192.538,17	72.170,65	120.367,52
Montesilvano	54.258	192.502,69	192.502,69	72.157,35	120.345,34
Avellino	54.027	191.683,12	191.683,12	71.850,15	119.832,98

Siena	53.937	191.363,81	191.363,81	71.730,45	119.633,35
Gallarate	53.339	189.242,16	189.242,16	70.935,18	118.306,98
Cava de' Tirreni	52.931	187.794,61	187.794,61	70.392,58	117.402,03
Aversa	52.608	186.648,63	186.648,63	69.963,03	116.685,60
San Severo	52.426	186.002,91	186.002,91	69.720,99	116.281,92
Mazara del Vallo	51.553	182.905,58	182.905,58	68.559,99	114.345,59
Pordenone	51.367	182.245,67	182.245,67	68.312,63	113.933,04
Rovigo	51.104	181.312,57	181.312,57	67.962,87	113.349,70
Battipaglia	51.055	181.138,72	181.138,72	67.897,70	113.241,02
Chieti	50.646	179.687,62	179.687,62	67.353,78	112.333,85
Scafati	50.516	179.226,40	179.226,40	67.180,89	112.045,51
totale	9.413.702	33.399.000,00	**37.899.000,00**	**14.205.990,84**	**23.693.009,16**

Capoluoghi Regione/Provincia	**popolazione**	**€**	**€ 2020**	**€ 2021**
Mantova	49.403	205.107,29	76.882,03	128.225,25
Campobasso	49.049	203.637,58	76.331,13	127.306,45
Lecco	48.333	200.664,95	75.216,88	125.448,07
Ascoli Piceno	48.169	199.984,07	74.961,66	125.022,41
Rieti	47.149	195.749,32	73.374,31	122.375,01
Frosinone	46.054	191.203,19	71.670,25	119.532,94
Vercelli	46.035	191.124,30	71.640,68	119.483,62
Lodi	45.872	190.447,57	71.387,02	119.060,56
Biella	43.987	182.621,59	68.453,54	114.168,05
Imperia	42.450	176.240,40	66.061,62	110.178,77
Macerata	41.514	172.354,39	64.605,00	107.749,39
Fermo	37.119	154.107,59	57.765,40	96.342,19
Nuoro	36.154	150.101,19	56.263,65	93.837,54
Belluno	35.833	148.768,48	55.764,10	93.004,38
Gorizia	34.336	142.553,36	53.434,44	89.118,92
AOSTA	34.008	141.191,60	52.924,00	88.267,60
Vibo Valentia	33.455	138.895,70	52.063,41	86.832,29
Oristano	31.709	131.646,80	49.346,24	82.300,56
Verbania	30.505	126.648,13	47.472,55	79.175,58
Carbonia	28.009	116.285,45	43.588,22	72.697,23
Enna	27.004	112.112,97	42.024,22	70.088,75
Isernia	21.749	90.295,70	33.846,27	56.449,43
Sondrio	21.590	89.635,58	33.598,83	56.036,74
Urbino	14.361	59.622,81	22.348,90	37.273,91
totale	893.847	**3.711.000,00**	**1.391.024,35**	**2.319.975,65**

20A05454

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 ottobre 2020.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Ellaone (ulipristal)». (Determina n. DG 998/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la decisione della Commissione n. 4049 del 15 maggio 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2009 con la quale è stato autorizzato il medicinale approvato per procedura centralizzata «Ellaone (ulipristal acetato)»;

Vista la determina n. 2703 dell'8 novembre 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 268 del 17 novembre 2011, con la quale la società Laboratoire HRA Pharma è stata autorizzata all'immissione in commercio in Italia del medicinale «Ellaone (ulipristal acetato)» e con cui il medicinale è stato classificato ai fini della fornitura come «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)» e ai fini della rimborsabilità in fascia «C»;

Vista la decisione della Commissione europea n. 51 del 7 gennaio 2015 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 febbraio 2015 con la quale è stato autorizzata la modifica delle condizioni di fornitura e di utilizzo del medicinale «Ellaone» ed in particolare in: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica»;

Vista la determina del 21 aprile 2015, recante: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano "Ellaone (ulipristal acetato)"», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 105 dell'8 maggio 2015, con la quale sono stati modificati i termini della autorizzazione alla immissione in commercio, definiti dalla determina 8 novembre 2011, n. 2703, stabilendo il seguente regime di fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)» per le pazienti di età inferiore ai 18 anni e «Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP)» per le pazienti maggiorenni;
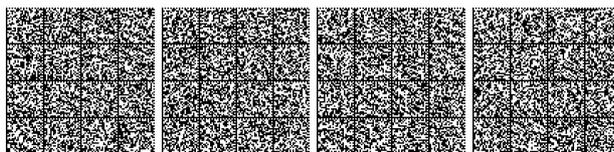
Vista la determina AIFA n. 1699 del 5 ottobre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 248 del 23 ottobre 2017 e la determina AIFA n. 246 del 16 febbraio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 56 dell'8 marzo 2018, con le quali la società Laboratoire HRA Pharma è stata autorizzata all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Ellaone (ulipristal acetato)» e con cui le stesse sono state classificate in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determina n. 143 del 3 febbraio 2020 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 71 del 18 marzo 2020, con la quale la società Laboratoire HRA Pharma è stata autorizzata all'immissione in commercio delle confezioni del medicinale «Ellaone (ulipristal acetato)» riclassificate in fascia C ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la domanda presentata in data 13 dicembre 2019, con la quale la società Laboratoire HRA Pharma ha richiesto la modifica del regime di fornitura per il medicinale «Ellaone (ulipristal acetato)» da «Medicinale soggetto a prescrizione medica non ripetibile (RNR)» a «Medicinale senza obbligo di prescrizione medica (SOP)», anche per le pazienti di età inferiore ai 18 anni mediante invio della documentazione a supporto (razionale scientifico con dati aggiornati di efficacia e sicurezza, e informazioni regolatorie);

Visto il parere della CTS n. 20 del 11, 12 e 13 marzo 2020 favorevole alla classificazione del farmaco in SOP anche per le pazienti minorenni, subordinandolo alla messa a punto, da parte dell'azienda, di opportuno materiale informativo sulla contraccezione al fine di guidare le pazienti ad un corretto utilizzo della contraccezione di emergenza;

Sentiti il Ministero della salute e il reparto CNAPS - Salute della donna e dell'età evolutiva – dell'Istituto superiore di sanità, con i quali gli uffici dell'Agenzia italiana del farmaco coinvolti nella valutazione del suddetto materiale informativo hanno condiviso il relativo testo;

Visto il parere della CTS n. 30 del 16, 17, 18 e 23 settembre 2020, con il quale è stato approvato il materiale informativo;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ELLAONE (ulipristal acetato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «30 mg - compressa - uso orale - blister PVC/PVDC/ALL» - 1 compressa - A.I.C. n. 039366012/E (in base 10);

«30 mg - compressa - uso orale - blister PVC/PVDC/ALL» - 1 compressa - A.I.C. n. 039366024/E (in base 10); «30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister PVC/PVDC/ALL» - 1 compressa - A.I.C. n. 039366036/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ELLAONE (ulipristal acetato) è modificata come segue:

da «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)» per le pazienti di età inferiore ai 18 anni e «Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP)» per le pazienti maggiorenni; a «Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)».

Art. 3.

Disposizioni di vendita e smaltimento scorte

La dispensazione del farmaco deve avvenire contemporaneamente alla consegna di un opportuno materiale informativo sulla contraccezione, il cui modello è allegato alla presente determina. Detto materiale informativo deve essere allegato alle singole confezioni di ELLAONE e deve essere consegnato alle pazienti, da parte del farmacista, in formato cartaceo al momento della dispensazione delle singole confezioni del medicinale.

È autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali di cui all'art. 1. I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

ALLEGATO *1*
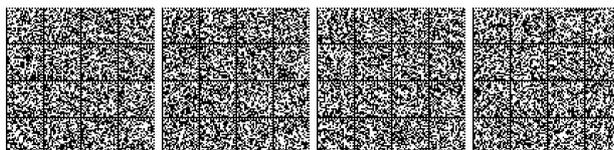
INFORMAZIONI SULLA CONTRACCEZIONE D'EMERGENZA

La contraccezione d'emergenza di tipo farmacologico (impropriamente chiamata pillola del giorno dopo) è un metodo contraccettivo che le donne possono usare per prevenire una gravidanza indesiderata in seguito a un rapporto sessuale non protetto o al fallimento di un metodo anticoncezionale.

La donna può considerare l'uso della contraccezione d'emergenza di tipo farmacologico se:

- ha avuto rapporti sessuali non protetti negli ultimi 5 giorni, cioè lei o il suo partner non hanno usato alcun contraccettivo e non è il momento giusto della vita per affrontare una gravidanza
- il preservativo si è rotto o si è sfilato durante il rapporto
- il diaframma si è sfilato durante il rapporto o si accorge che non era stato inserito correttamente
- non si è sicuri di come è stato effettuato il coito interrotto
- ha dimenticato di prendere la pillola contraccettiva entro 12 ore dal rapporto o di inserire l'anello contraccettivo nei tempi previsti o di applicare il cerotto contraccettivo nei tempi previsti.

La contraccezione d'emergenza è destinata esclusivamente ad un uso occasionale e <u>non deve in alcun caso</u> essere considerata una contraccezione regolare.
I farmaci per la contraccezione d'emergenza <u>non devono</u> essere assunti dopo qualsiasi rapporto sessuale non protetto. Infatti, questi farmaci contengono un solo tipo di ormone a una dose più elevata rispetto alla normale pillola anticoncezionale; pertanto, l'uso frequente della contraccezione d'emergenza di tipo farmacologico può causare reazioni avverse importanti per la donna.
In Italia sono disponibili due tipi di farmaci per la contraccezione d'emergenza:

- preparati orali progestinici contenenti levonorgestrel, da assumere il prima possibile e comunque non oltre 72 ore (3 giorni) dal rapporto a rischio.
- preparati orali contenenti ulipristal acetato, da assumere il prima possibile e comunque non oltre 120 ore (5 giorni) dal rapporto a rischio.

Un altro metodo di contraccezione d'emergenza di tipo non farmacologico, non indicato per le adolescenti, è basato sulle spirali, dispositivi intrauterini, al rame, che devono essere inserite dal medico nella cavità uterina entro 48 ore dal rapporto non protetto.

È bene ricordare che l'uso di farmaci per la contraccezione d'emergenza NON protegge da infezioni sessualmente trasmissibili.
Per dubbi o consigli sull'uso dei farmaci per la contraccezione d'emergenza si rivolga al medico o al farmacista.
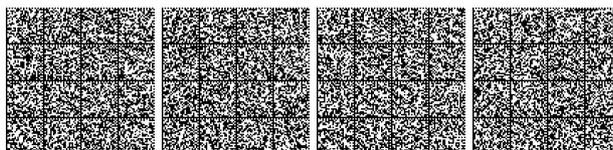
INFORMAZIONI SULLA CONTRACCEZIONE REGOLARE

Esistono molti metodi anticoncezionali regolari/abituali che agiscono in modi e tempi diversi. E' importante parlare con il medico per scegliere il metodo contraccettivo che più si adatta alle proprie esigenze.
Se ha assunto farmaci per la contraccezione d'emergenza e non usa un metodo anticoncezionale regolare (o non ha trovato un metodo anticoncezionale adatto a lei), **parli con il medico o si rechi in un consultorio.**
Di seguito sono riportati i metodi contraccettivi regolari/abituali più usati in Italia:

metodi di barriera	preservativo maschile
	preservativo femminile
	spirale al rame inserita dal medico nella cavità uterina (nota come dispositivo intrauterino)
	diaframma (per la donna)
metodi ormonali (per la donna)	"pillola" cioè medicinale contenente l'associazione di due ormoni (etinilestradiolo + un progestinico) o solo un progestinico
	anello vaginale contenente l'associazione di due ormoni (etinilestradiolo + un progestinico)
	cerotto transdermico contenente l'associazione di due ormoni (etinilestradiolo + un progestinico)
	impianto sottocutaneo contenente un ormone progestinico
	spirale contraccettiva ormonale inserita dal medico nella cavità uterina, rilascia un progestinico

Ulteriori informazioni sulla contraccezione d'emergenza sono disponibili:
-sul sito del Ministero della Salute:
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioContenutiDonna.jsp?lingua=italiano&id=956&area=Salute%20donna&menu=societa

- in fondo al foglio illustrativo di Ellaone accessibile anche tramite scansione del QR code presente in etichetta

- sul sito www.ellaone.it.

20A05497
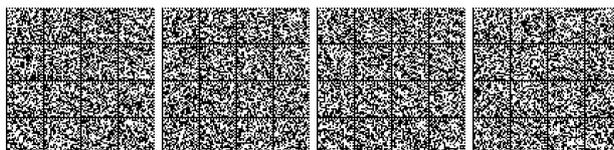
DETERMINA 8 ottobre 2020.

Rettifica e integrazione della determina n. 926/2020 del 10 settembre 2020, di riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo». (Determina n. 997/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la determina AIFA n. 926/2020 del 10 settembre 2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 237 del 24 settembre 2020;

Considerato che occorre rettificare e integrare il suddetto provvedimento per indicare la corretta descrizione del regime di fornitura così come indicato dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020;

Visti gli atti d'ufficio,

Determina:

Art. 1.

Rettifica e integrazione della determina AIFA n. 926/2020 del 10 settembre 2020

È rettificata e integrata, nei termini che seguono, la determina AIFA n. 926/2020 del 10 settembre 2020 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Norlevo», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 237 del 24 settembre 2020.

Nel provvedimento, all'art. 2 (Classificazione ai fini della fornitura) laddove è scritto:

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Norlevo" (levonorgestrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)»;

leggasi

«La classificazione ai fini della fornitura del medicinale "Norlevo" (levonorgestrel) è la seguente: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di 18 anni; SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di 18 anni».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 8 ottobre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A05499

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 336/2020 del 19 giugno 2020 concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Saflutan» e «Safluround».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 336/2020 del 19 giugno 2020, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «SAFLUTAN» e «SAFLUROUND» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2020 - Serie generale - n. 165, si rettifica quanto segue:

dove è scritto:

«Titolari A.I.C.: Santen Italy S.r.l. - Santen OY Verificare su area riservata/bduf»

leggasi:

«Titolari A.I.C.: Santen Italy S.r.l. - Santen OY».

20A05389

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determina IP n. 568 del 1° ottobre 2020

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale IMODIUMLINGUAL 2 mg, LYOPHILISAT ORAUX dalla Francia con numero di autorizzazione 3400936666795, intestato alla società Johnson & Johnson Sante Beaute France 1 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy Les Moulineaux France e prodotto da Janssen-Cilag S.p.a. via C. Janssen Borgo San Michele 04100 Latina (IT), Janssen-Cilag - Val de Reuil (FR), Janssen Pharmaceutica N.V Turnhoutseweg 30 - 2340 Beerse (BE); con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: General Pharma Solutions S.p.a. con sede legale in via Vasil Levski 103 - 1000 Sofia.

Confezione: «Imodium» «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C. n. 044535021 (in base 10) 1BH37F(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Composizione: una compressa orosolubile contiene:

principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg.

Eccipienti: gelatina, mannitolo, aspartame, aroma menta, sodio bicarbonato.

Officine di confezionamento secondario

Falorni S.r.l. via Provinciale Lucchese, località Masotti 51100 Serravalle Pistoiese (PT)

XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.a. via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI).

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - Lo

Pricetag ead Business Center Serdica, 2e Ivan Geshov BLVD. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Imodium» «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse

Codice A.I.C. n. 044535021.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Imodium» «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Codice A.I.C. n. 044535021.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportareil produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A05413

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI

Aggiornamento della pericolosità idraulica nel Comune di Savogna

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Isonzo, con decreto del segretario generale n. 101 del 21 settembre 2020, è stata aggiornata la pericolosità idraulica in Comune di Sovogna (UD).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

20A05415

Aggiornamento della pericolosità geologica nei Comuni di Lauco e di Clauzetto

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Tagliamento, con decreto del segretario generale n. 76 del 24 luglio 2020, è stato approvato l'aggiornamento della pericolosità geologica nei comuni di Lauco (UD) e di Clauzetto (PN).

L'aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.alpiorientali.it

20A05416
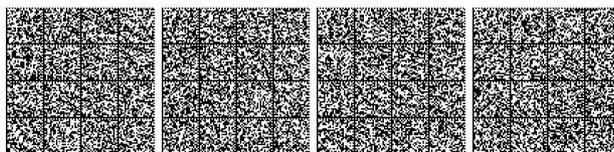
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 29 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Boutaïna Bouabid, console generale del Regno del Marocco in Palermo.

20A05417

Rilascio di *exequatur*

In data 29 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Stefano Oddini Carboni, console onorario della Repubblica Ceca in Cagliari.

20A05418

Rilascio di *exequatur*

In data 29 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Abdelhaq Jniyene, console generale del Regno del Marocco in Roma.

20A05419

Rilascio di *exequatur*

In data 29 settembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Saïd Jazouani, console generale del Regno del Marocco in Bologna.

20A05420

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 24 giugno 2020

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 24 giugno 2020 del Comitato nazionale, recante: «Iscrizione all'Albo delle carrozzerie mobili. Modifiche alla deliberazione n. 6 del 9 settembre 2014 e alla deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017.» è consultabile al seguente indirizzo http://www.albonazionalegestoriambientali.it

20A05426

Adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 25 settembre 2020 per l'attuazione della prescrizione n. 6: interventi di chiusura nastri trasportatori, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (ex ILVA S.p.a.).

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 212 del 29 settembre 2020 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 25 settembre 2020 per l'attuazione della prescrizione n. 6: interventi di chiusura nastri trasportatori, per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.a. di Taranto (*ex* ILVA S.p.a.).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44, Roma, e attraverso il attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/itIT

20A05390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 90 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 3 luglio 2020.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010848/NOT-L-67 del 29 settembre 2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 90 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 3 luglio 2020, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2020, in misura pari a euro 194,00 pro-capite.

20A05414

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Murazzano»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 del 21 giugno 1996.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio di tutela del Formaggio Murazzano DOP, con sede via Piazza Oberto, 1 - 12060 Bossolasco (CN) e che il predetto Consorzio possiede i requisiti previsti all'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. l2511.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito il parere della Regione Piemonte, competente per territorio, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Murazzano» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Murazzano»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta del formaggio «Murazzano» è riservata al prodotto avente i requisiti fissati con il presente disciplinare con riguardo ai metodi di lavorazione ed alle caratteristiche organolettiche e merceologiche derivanti dalla zona di produzione delimitata nel successivo art. 3.
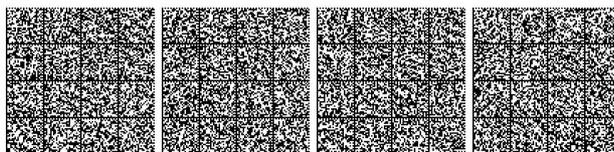
Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine «Murazzano» è riservata al formaggio avente le seguenti caratteristiche: formaggio grasso, a pasta fresca, prodotto con latte ovino di razza delle Langhe, in purezza o con latte misto ovino in misura minima del 60% con eventuali aggiunte di latte vaccino in misura massima del 40%. È usato come formaggio da tavola e presenta le caratteristiche di seguito riportate.

Forma: cilindrica con facce piane, leggermente orlate.

Dimensioni: diametro di 10-15 centimetri, scalzo di 3-4 centimetri.

Peso: da 250 a 400 grammi.

Dimensioni e peso sono riferiti ai minimi di stagionatura.

Descrizione della pasta: morbida, leggermente consistente, a volte con alcune occhiature, finemente granulosa; con il progredire della stagionatura il colore passa dal bianco latte al giallo paglierino; la struttura evolve con l'avanzare della maturazione passando da morbida ad una sempre maggiore consistenza e compattezza proporzionalmente alla progressiva perdita di umidità, sino ad arrivare ad una struttura semidura o dura.

Non vengono usati né pigmenti coloranti né aromi particolari.

Confezione esterna: per le forme fresche non vi è presenza di crosta, la confezione esterna si presenta di colore bianco latte, a volte con leggera patina di colore paglierino sempre più marcato. Sapore: fine delicatamente profumato e con gradevole sapore che ricorda il latte ovino; con il progredire della maturazione il formaggio aumenta di intensità olfattiva e gustativa.

Grasso sulla sostanza secca: minimo 50% con tolleranza del 2%, per il prodotto di pura pecora, e il 47%, con tolleranza del 2%, per il prodotto latte misto ovino vaccino.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione ivi compresa la stagionatura comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Albaretto Torre, Arguello, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Castino, Ceretto Langhe, Ceva, Cigliè, Cissone, Clavesana, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Montezemolo, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Priero, Prunetto, Roascio, Roccacigliè, Rocchetta Belbo, Sale Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.

Art. 4.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo di tutti i componenti della filiera, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La razione alimentare su base annua del bestiame il cui latte è destinato alla trasformazione in formaggio Murazzano DOP deve essere costituita per almeno il 70% della sostanza secca da foraggi, verdi o conservati, e per un massimo del 30% della sostanza secca da mangimi concentrati o nuclei. Almeno l'80% dei foraggi deve provenire deve provenire dalla zona di origine.

Quando la stagione lo consente viene fatto ricorso al pascolamento.

Gli alimenti che non provengono nella zona geografica delimitata non possono in ogni caso superare il 50% di sostanza secca su base annua. È consentita l'integrazione vitaminica e minerale nei limiti consentiti dalla legge.

Nella produzione viene impiegato latte proveniente da due o più mungiture.

Si produce per l'intero arco dell'anno.

Il latte proveniente da due o più mungiture, può essere eventualmente sottoposto a trattamenti termici igienizzanti ed eventualmente inoculato con fermenti lattici e/o innesti naturali, è addizionato con caglio liquido e viene coagulato ad una temperatura di 37° C con una tolleranza di ± 3° C.

Durante e dopo l'aggiunta del caglio si attua un energico rimescolamento, a cui può seguire un riposo almeno quaranta minuti, per ottenere un coagulo omogeneo e consistente.

La prima rottura della cagliata, con spannarola o spino, è grossolana (coaguli della dimensione di una arancia). Dopo una sosta di almeno cinque minuti, si ha la seconda rottura a nocciola utilizzando lira o spino, alla quale segue una ulteriore sosta di almeno dieci minuti.

Per la formatura la cagliata è trasferita in fascere cilindriche, a fondo forellato, di plastica o di acciaio inossidabile, con dimensioni idonee. Le fascere con la cagliata sono mantenute su un piano inclinato per ventiquattro ± quattro ore, nel corso delle quali si effettuano diversi rivoltamenti.

La salatura è effettuata a secco nel corso della formatura, due volte, una per faccia.

La maturazione si protrae per almeno quattro giorni e può avvenire negli stessi locali di produzione, lavando le forme rapidamente con acqua tiepida per almeno due volte; è consentita l'adozione di tecniche alternative equipollenti. Dopo almeno quattro giorni di maturazione, il formaggio può essere stoccato in appositi locali di stagionatura o in celle refrigerate. Il periodo minimo di maturazione è di quattro giorni, la stagionatura massima è di novanta giorni. Solo nel caso in cui si utilizzino le tradizionali «burnie» (vasi di vetro con chiusura ermetica), nelle quali viene posto il formaggio, previa stagionatura di almeno venti giorni, è consentita la stagionatura fino a quindici mesi, senza aggiunta di altri prodotti.

È usato come formaggio da tavola e viene anche impiegato in svariate ricette culinarie e come base per elaborazione.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

I comuni della zona di produzione coincidono con l'areale collinare denominato «Langhe» ed in particolare dell'Alta Langa, territorio confinante a nord con le Langhe più basse dei vigneti e dei grandi vini DOC, a sud con l'Appennino Ligure, ad est dal Monferrato ed a ovest con le piane della Provincia Cuneese.

Questo territorio è stato interessato solo marginalmente dai grandi fenomeni orogenetici che hanno caratterizzato la nascita delle Alpi ed ha subito solo marginalmente tutte le conseguenze climatiche e fitogeografiche legate a tale fenomeno.

Possiamo quindi parlare di un'area che non è stata fatta oggetto, nel corso del tempo, di stravolgimenti geologici, salvaguardando la flora dai grandi cambiamenti che essi comportavano e trasformandosi quasi in una «oasi felice» in cui hanno trovato riparo anche specie caratteristiche di ambienti molto diversi.

Questo spiega la coesistenza di specie vegetali di diversa origine, dovuta dalle migrazioni floricole verificatosi nelle varie aree geologiche. Infatti, mentre i raffreddamenti dei periodi glaciali hanno spinto fino a noi, attraverso le Alpi marittime, alcune specie di origine artica o alpina, il clima più caldo-asciutto dei successivi interglaciali ha determinato invece l'infiltrazione nella regione di molti componenti della flora mediterranea che con facilità hanno superato i più bassi valichi dell'Appennino Ligure-Piemontese. La presenza così diversificata di essenze vegetali abbinata ad un clima mite nei periodi invernali e fresco in estate fa si che le nostre pecore quando escono al pascolo sono attese

da un «piatto» di erba mista unico ed eccezionale, capace di trasmettere al latte quei sapori e profumi che rendono poi altrettanto straordinario il formaggio che ne deriva.

L'elemento essenziale per la produzione del formaggio «Murazzano» è la razza ovina «Pecora delle Langhe», razza autoctona da secoli legata al territorio dell'Alta Langa ed in particolare all'economia agricola della zona, costituendo in molti casi l'unico sostentamento per la famiglia contadina negli anni passati caratterizzati da gravi condizioni di povertà. Attualmente il tipo di allevamento è in prevalenza stanziale, a carattere famigliare (10/20 capi), rari i casi di allevamento superiore ai 100 capi. Razza ovina molto rustica e buona produttrice di latte che, grazie alle variegate caratteristiche dell'erba pascolata e/o conservata, si presenta con eccellenti qualità organolettiche.

Per tali motivi il Murazzano, pur nella sua rarità, è noto ai consumatori più attenti ed esperti grazie alle sue caratteristiche uniche.

Il latte può subire un trattamento igienizzante. Le dimensioni ridotte infatti consentono di collocare la cagliata direttamente nelle fascere e di permettere il rapido sgrondo del siero, riuscendo così a ottenere la conosciuta morbidezza della pasta. Il suo sapore delicato è inconfondibile, già al minimo di stagionatura così come il colore della pasta da bianco latte a un giallo paglierino, ma con il protrarsi della stagionatura il formaggio aumenta di intensità olfattiva e gustativa e può presentare una crosta morbida e leggera, con sottilissimo sottocrosta dai sentori intensi che possono nobilmente evocare il vello ovino.

Il connubio fra le condizioni climatiche particolari, la qualità dell'alimentazione e le specifiche caratteristiche del latte prodotto dalla razza ovina «Pecora delle Langhe», unitamente all'abilità dei casari che hanno saputo sfruttare sapientemente tali condizioni, hanno portato a ottenere con il formaggio Murazzano DOP il massimo della potenzialità che l'area di produzione delimitata poteva esprimere con una tipologia di formaggio.

Infatti, all'assaggio il Murazzano, in caso di stagionatura non protratta, presenta all'olfatto, prima ancora che al gusto, il sentore delle diverse essenze erbacee e foraggere facenti parte dell'alimentazione degli animali. Sentore che è fortemente evidenziato al momento della degustazione che ben si sposa con la morbidezza della pasta.

Art. 7.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 dall'organismo di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualità - soc. coop. a r.l., piazza Carlo Alberto Grosso 82, Moretta (CN) 12033.

Telefono: +390172911323; fax: +390172911320; e-mail: inoq@inoq.it

Art. 8.
Etichettatura

Il formaggio può essere venduto al consumo intero o porzionato, anche preconfezionato.

Il logo/marchio del formaggio «Murazzano» è costituito da una emme maiuscola stilizzata, che intarsia una faccia piana di una forma di formaggio Murazzano sulla quale è stato operato un taglio di assaggio cuneiforme, il marchio è blu (pantone Blue 0729) o nero (pantone black *U)* su sfondo bianco, applicato su una etichetta utilizzata per il confezionamento del Murazzano. L'etichettatura può essere effettuata solo a seguire il periodo minimo di stagionatura.

Il prodotto stagionato/conservato nelle tradizionali «burnie» sarà marchiato con una specifica etichetta (adesiva) applicata all'esterno del vetro, in alternativa posta all'interno appoggiata sul prodotto conservato.

Considerato che il latte ovino utilizzato nella produzione del formaggio Murazzano può provenire esclusivamente da animali appartenenti alla razza «delle Langhe» è data facoltà di apporre sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Con latte di pecora delle Langhe»; il formaggio Murazzano prodotto al 100% con latte ovino può portare sulle confezioni o su apposita etichetta la menzione «Solo latte di pecora delle Langhe».

20A05421

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ/Loukaniko Pitsilias» IGP.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 322 del 30 settembre 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «ΛΟΥΚΆΝΙΚΟ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ/Loukaniko Pitsilias» IGP, presentata da Cipro ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. La presente pubblicazione annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 203 del 17 giugno 2020, pag. 7.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, e-mail: pqai4@politicheagricole.it Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05422

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «ΛΟΎΝΤΖΑ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ/Lountza Pitsilias» IGP.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 322 del 30 settembre 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «ΛΟΎΝΤΖΑ ΠΙΤΣΙΛΙΆΣ/Lountza Pitsilias» IGP, presentata da Cipro ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. La presente pubblicazione annulla e sostituisce il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 200 del 15 giugno 2020, pag. 15.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, e-mail: pqai4@politicheagricole.it Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05423
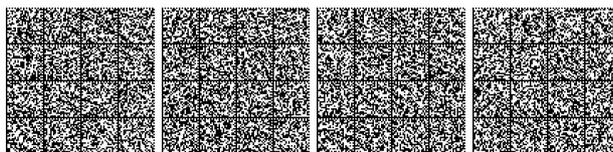
Domanda di modifica della denominazione registrata «Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 322 del 30 settembre 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Carni fresche (e frattaglie)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, e-mail: pqai4@politicheagricole.it Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05424

Domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Liptovské Droby» IGP

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 321 del 29 settembre 2020, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *b)* del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di produzione della denominazione «Liptovské Droby» IGP, presentata dalla Slovacchia ai sensi dell'art. 50 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto della categoria «Altri prodotti indicati nell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)» contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - Roma, e-mail: pqai4@politicheagricole.it Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

20A05425

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018.

Si comunica che con decreto direttoriale del 9 settembre 2020, per le società, di cui alla tabella 1, e per i prodotti indicati con denominazione e relativo codice MAP, di cui alla tabella 2, si emanano i seguenti avvisi:

tabella 1

Denominazione	Avviso
Società BaKer Hughes S.r.l.	Cancellata dall'elenco
Società Geo Imex S.r.l.	Cancellata dall'elenco

tabella 2

Denominazione	Codice MAP	Avviso
Carica da 3" 3/8 (g 22,7 di HMX) - N. cat. 06-77351-01	1Ac 1120	Cancellato dall'elenco
Carica da 1" 11/16 (g 16 di RDX) - N. cat. 134800-000	1Ac 1122	Cancellato dall'elenco
Carica da 4" 1/2 (g 26 di RDX) - N. cat. 154680-000	1Ac 1124	Cancellato dall'elenco
Carica da 1" 11/16 "Silver Jet" (g 16 di HMX) - N. cat. 134800-004	1Ac 1127	Cancellato dall'elenco
Carica da 7" "Big Hole" (g 55 di RDX) - N. cat. 022-7000-510	1Ac 1128	Cancellato dall'elenco
Carica da 4" 1/2 "BH" (g 26 di HMX) - N. cat. 154680-004	1Ac 1137	Cancellato dall'elenco
Carica 3332 Predatore HMX - 151178-504	1Ac 1174	Cancellato dall'elenco
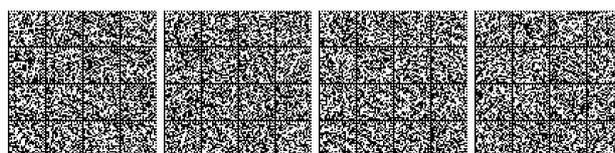
Denominazione	**Codice MAP**	**Avviso**
Carica 1503 Predatore HMX - 142327-504	1Ac 1175	Cancellato dall'elenco
Carica 2007 Predatore HMX - 154910-504	1Ac 1176	Cancellato dall'elenco
Carica 2715 Predatore HMX - 144528-504	1Ac 1177	Cancellato dall'elenco
Carica 4520 Predatore HMX - 190682-504	1Ac 1178	Cancellato dall'elenco
Carica da 1" 13/16 con peso totale g 908 (g 8,5 di T4) - N. cat. C 18103	1Ac 2001	Cancellato dall'elenco
Carica da 1" 3/8 con peso totale variabile (g 14 di T4 per pastiglia)	1Ac 2041	Cancellato dall'elenco
Drill Collar S.T. 2.00" HMX	1Ac 2055	Cancellato dall'elenco
Tubing Cutter 2.70" HMX	1Ac 2058	Cancellato dall'elenco
Drill Pipe Cutter 2 3/8" HMX	1Ac 2063	Cancellato dall'elenco
Tubing Cutter 1 13/16", HMX	1Ac 2067	Cancellato dall'elenco
Blocco di trasferimento (g 1,3 di PYX) - N. cat. 06-76884-00	1Ac 4005	Cancellato dall'elenco
RP-800 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7330	2B 4003	Cancellato dall'elenco
RP-810 High Temperature RDX EBW Detonator 188-7409	2B 4004	Cancellato dall'elenco
SQ-80 EBW Ignitor 188-7382	2B 4006	Cancellato dall'elenco
Det. Bidirezionale - N. cat. 06-76270-00	2C 0007	Cancellato dall'elenco
Det. Primario - N. cat. 06-77816-00	2C 0008	Cancellato dall'elenco
8' TIME DELAY (g 1,85 di PYX) - N. Cat. 06-76846-01	2E 0002	Cancellato dall'elenco
Ritardatore in tungsteno (g 39,2 di PYX) - N. Cat. 06-76855-00	2E 0003	Cancellato dall'elenco
30' TIME DELAY (g 33 di PYX) - N. Cat. 06-78178-00	2E 0004	Cancellato dall'elenco
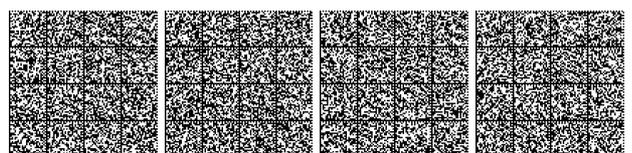
Denominazione	**Codice MAP**	**Avviso**
Miccia, rivestimento in nylon nero su calza Kevlar Nomex; g/m 8,5 di HMX - N. Cat. 238858-000 HMX 40	2F 2029	Cancellato dall'elenco
Accenditore elettrico senza capsula "Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter" con polvere nera in bossolo d'alluminio	3D 1001	Cancellato dall'elenco
Baker Secondary Igniter - B.021121	3D 1002	Cancellato dall'elenco
Guardian	3Ea 2002	Cancellato dall'elenco
Line Control Panel 5756	3Ea 2005	Cancellato dall'elenco

Il decreto direttoriale nella stesura completa e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 1, comma 2 del sopra citato decreto ministeriale sono pubblicati sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo: https://unmig.mise.gov.it

20A05412

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-251) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
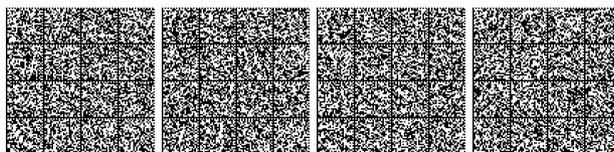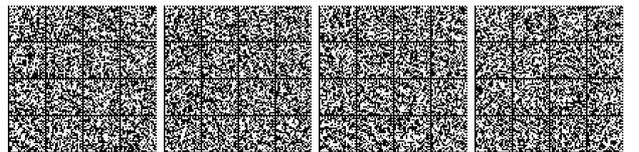
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.